

# Disoccupazione

## NASpl

La disoccupazione è la mancanza di un lavoro retribuito. La **legge delega 183 del 2014** meglio conosciuta come il **Jobs Act** di Matteo Renzi **riforma i cosiddetti ammortizzatori sociali** per i **soggetti senza lavoro**. Quindi la legge, in vigore dal 1 maggio 2015, **istituisce la cosiddetta NASpl**, ovvero la **nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego**, che è un'**indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS** con la finalità di **sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l'impiego**.

Nel 2012, **la legge Fornero aveva istituito la ASPI**, assicurazione sociale per l'impiego, la cui durata era **collegata all'età e alla contribuzione massima di 12-18 mesi**. Il calcolo era fatto in base alla **retribuzione degli ultimi due anni di lavoro** e l'importo doveva essere **pari al 75% della retribuzione più il 25% di eccedenza**.

Nel 2015 col decreto legislativo 22, **la NASpl viene istituita con una durata fino a 24 mesi, ridotti poi a 18**. La NASpl viene **calcolata con una media delle retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni**, il suo importo è uguale a quello della legge Fornero, ma con un *decalage* del **3% al mese a partire dal quarto mese in poi**.

La NASpl può essere **ricevuta da tutti i lavoratori subordinati**, sia a tempo pieno che a tempo parziale; **da tutti i lavoratori con contratto stagionale** e dai **dipendenti pubblici a tempo determinato**. La condizione essenziale, affinché si manifesti la NASpl, è la **perdita involontaria del lavoro**, quindi un **licenziamento**, o anche per **dimissioni per giusta causa o per maternità**. I **requisiti di accesso** sono che il lavoratore deve **aver lavorato almeno 30 giornate effettive nei 12 mesi precedenti allo stato di disoccupazione**, deve aver **versato almeno 16 settimane** di contributi **contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti** e il disoccupato deve aver **dichiarato la sua disponibilità al lavoro presso le politiche attive dei centri di impiego**.

Il suo finanziamento avviene tramite la **copertura statale** e i **contributi dei datori di lavoro** in questi rientrano i: **contributi ordinari**, l'**1,31% retribuzione imponibile previdenziale**, **maggiorato dello 0,30%**; la **contribuzione addizionale sui contratti a termine**, pari all'**1,40%** la retribuzione **con un aumento dello 0,5% ogni rinnovo** [restituito al datore se il contratto diviene a tempo indeterminato] e infine il **contributo in caso di interruzione dei rapporti a tempo indeterminato** che deve essere **pari al 41% del massimale mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale** e questa **percentuale viene triplicata nei licenziamenti collettivi senza un accordo sindacale**.

La base di calcolo dell'indennità è data **dalla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni** divisa per il **numero di settimane di contribuzione**, il cui risultato andrà **moltiplicato per 4,33**, ovvero un coefficiente che trasforma l'attribuzione **settimanale in retribuzione mensile**.

La NASpl è **corrisposta mensilmente per un periodo pari a metà settimane di contribuzione maturata negli ultimi quattro anni**, *non* per i periodi contributivi *che hanno già dato diritto precedente indennità di disoccupazione*. La sua **durata massima è di 24 mesi**, **dal 24° mese in poi l'importo viene ridotto del 63% rispetto ai primi tre mesi**. La domanda per ricevere la NASpl **va presentata all'INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del lavoro**. La **prestazione** da parte dell'**INPS** spetta **dall'ottavo giorno dalla cessazione del lavoro**, i primi sette giorni infatti sono denominati **"periodo di decadenza"**. Se la domanda verrà presentata dopo l'ottavo giorno la prestazione sarà erogata dal primo giorno della presentazione della domanda.

## Assegno di ricollocazione.

Questo è uno **strumento per ritrovare lavoro**, grazie a un **servizio personalizzato di assistenza e orientamento**. Possono richiederlo i **disoccupati** che ricevono la naspi **da più di quattro mesi**, perché dopo tre mesi la somma erogata dalla naspi inizia a diminuire quindi lo Stato offre un **supporto aggiuntivo**.

Disoccupato fa richiesta al **centro per l'impiego** dove ha firmato il patto di servizio personalizzato, se la domanda **viene accolta** riceve l'**assegno di ricollocazione**, ovvero un **voucher** per ottenere

servizi di assistenza alla ricerca di lavoro. il disoccupato può scegliere liberamente a chi rivolgerli per usarlo, centri per l'impiego pubblici o agenzie private per il lavoro o altri enti accreditati. Dopo aver ricevuto l'assegno, la persona deve attivarsi entro due mesi scegliendo il servizio di ricollocazione, altrimenti perde lo stato di disoccupazione, questo servizio durerà sei mesi prorogabile per altri sei mesi. L'importo dell'assegno è variabile dipende infatti dal profilo di occupazione calcolato dall'ANPAL, il cosiddetto Profiling. Secondo questo sistema chi ha più difficoltà di trovare un lavoro avrà un assegno di regolazione più alto; invece chi ha più possibilità di reinserimento nel mondo lavorativo riceverà un assegno di ricollocazione più basso.

## DIS COLL: Indennità mensile di disoccupazione

L'indennità di disoccupazione mensile per i collaboratori coordinati e continuativi che perdono involontariamente il lavoro, per requisirla servono contemporaneamente degli elementi essenziali come, ovviamente, la disoccupazione del soggetto e almeno un mese di contributi versati nell'anno disoccupazione. Per richiedere questa indennità, i soggetti interessati dovranno farne domanda presso l'INPS entro 68 giorni dallo stato disoccupazione. Questo tipo di indennità è stata introdotta nel 2015 dal decreto legislativo 22 per 1 periodo di prova, ed è diventato effettivo dal 1 luglio 2017.

## Indennità di disoccupazione agricola

Questa indennità è un sussidio economico che spetta ai lavoratori agricoli che perdono involontariamente il lavoro, serve a garantire un reddito temporaneo in attesa di occupazione. Possono ricevere l'indennità: i lavoratori agricoli dipendenti che detengono determinati requisiti: l'iscrizione degli elenchi normativi per l'anno a cui si riferisce alla domanda; almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno 102 giornate di contributi versati nei due anni precedenti.

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui cessa il rapporto lavorativo e viene misurata questa indennità in base al tipo di contratto: se il contratto è OTD, quindi per operai agricoli a tempo determinato, l'indennità sarà pari al 40% della retribuzione giornaliera moltiplicato per le giornate lavorate. Per i contratti OTI ovvero operai agricoli a tempo indeterminato, l'indennità di disoccupazione agricola è pari al 30% della retribuzione effettiva, senza trattenuta del 9%, per ogni giornata lavorata, che, invece, è presente nei lavoratori a tempo determinato.

## Ammortizzatori sociali

La CIG, ovvero la cassa integrazione guadagni, è un ammortizzatore sociale per particolari forme di tutela. Essa ha lo scopo di attuare, tramite un'integrazione salariale, vicende che possono alterare la continuità della prestazione lavorativa. Il Jobs Act, nel 2015, andrà a modificare e rinnovare questi ammortizzatori. I destinatari tipici della cassa integrazione sono lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Questa riforma è divisa in tre parti:

1. Da un lato i trattamenti di integrazione salariale, viene istituito il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che opera per datori di lavoro che non rientrano nella cassa integrazione ordinaria o straordinaria. Il FIS garantisce un "assegno di integrazione salariale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività, offrendo una sorta di "ammortizzatore sociale" anche a chi prima non aveva accesso — ciò amplia la tutela del reddito.
2. Poi vengono riformate fondi di solidarietà, infatti un'altra innovazione del Jobs Act è l'obbligo per molte imprese — anche di dimensioni minori — di aderire a fondi di solidarietà bilaterali, quando non rientrano nei tradizionali strumenti di integrazione salariale. Questo significa che anche settori e imprese che non utilizzano la CIG (ordinaria o straordinaria) possono avere una protezione nei momenti di crisi o di riduzione dell'attività, grazie alla solidarietà collettiva del fondo del settore.
3. Infine il contratto di espansione, come strumento per gestire piani di reindustrializzazione o riorganizzazione strutturale: l'azienda può uscire da una crisi investendo in nuovi profili professionali, assumendo nuove persone, e contemporaneamente "accompagnare" all'uscita (pensionamento o prepensionamento) lavoratori più anziani.

Il Lavoratore subordinato deve avere l'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Gli ammortizzatori sociali tipici sono le forme di società economica di erogazione, che richiede

tutela economica la cui erogazione richiede dei

dei presupposti soggettivi, quindi che riguardi l'applicazione datoriale e i destinatari, e presupposti oggettivi, ovvero le ragioni che giustifichino l'intervento della CIG.

I CIG sono finanziati dall'impresa secondo due tipi di contributi: i contributi ordinari, ovvero una percentuale sulla retribuzione, e i contributi addizionali, ovvero quelli che se sono a carico delle aziende che utilizzano effettivamente CIG. Esistono dei due tipi di CIG: i CIGO, ovvero una cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi temporanei e transitori, e i CIGS, ovvero la cassa internazionale guadagni straordinari, per crisi aziendali gravi. I CIGO possono essere richiesti da un'azienda se vi è la sospensione o la riduzione del lavoro che dipende da eventi transitori o non imputabili né ai dipendenti né all'impresa; oppure situazioni di mercato che provocano crisi momentanee di domanda e produzione.

Prima di chiedere la CIG e che l'impresa deve informare i sindacati [la cosiddetta procedura sindacale] sulle cause, la durata prevista e i lavoratori coinvolti. Il sindacato può avviare una consultazione sindacale per esaminare la situazione. Tutta la procedura deve concludersi entro 25 giorni per le aziende con più di 50 dipendenti, e in 10 giorni per aziende fino a 10 dipendenti.

L'azienda presenta domanda di CIG presso l'Inps, questa ha un termine ordinario di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione del lavoro, se la domanda è respinta l'azienda che fa ricorso amministrativo entro 30 giorni o rivolgersi al tribunale amministrativo entro 60 giorni.

La durata massima della CIGO è di 13 settimane continuative, prorogabili a 52 settimane, ma il suo totale non deve superare 24 mesi del quinquennio mobile. Dopo le 52 settimane di CIG si può fare una nuova domanda dopo 52 settimane di normale attività.

## CIGS: cassa internazionale guadagni straordinari

La domanda per richiedere la CIGS è da effettuarsi entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale e dalla stipula dell'accordo collettivo aziendale, se la domanda tardiva l'erogazione della CIGS decorre dal 30° giorno successivo alla presentazione della domanda. Il destinatario della domanda sono il ministero del lavoro e politiche sociali e l'ispettorato territoriale del lavoro competente. Il trattamento è concesso con decreto ministeriale. La durata massima della CIGS varia in base alla causale: Per l'organizzazione aziendale, massimo 12 mesi, per una crisi aziendale massimo 12 mesi o un contratto di solidarietà massimo 24 mesi. Misura dell'integrazione salariale è l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate. I tetti massimi mensili sono 988 euro per chi percepisce una retribuzione minima minore di 2 mila euro e 1.119 euro per chi percepisce una retribuzione minima maggiore di 2 mila euro.

## CIGS e CIGO [cassa integrazione guadagni ordinaria]

Vi sono, comunque, delle regole che accomunano l'istituto della CIGS a quello della CIGO, per esempio entrambi hanno le medesime modalità di erogazione, ovvero tramite anticipo da parte del datore di lavoro che può chiedere rimborso presso l'INPS e può conguagliare con i contributi dovuti. In più per entrambe le casse di integrazione il termine di decadenza è di 6 mesi. Entrambi hanno come beneficio per il lavoratore l'assegno per il nucleo familiare e i contributi figurativi per la pensione anticipata e la vecchiaia. Durante queste casse di integrazione l'attività lavorativa è ammessa, sia in modalità autonoma che subordinata ma con comunicazione preventiva all'INPS, pena la decadenza del diritto.

## CIGD [Cassa integrazione guadagni] in deroga

La sua finalità ha origine nella tutela dei lavoratori dipendenti da imprese non soggette a CIGO e CIGS. Gli organi competenti di questa cassa sono la Regione, la provincia autonoma e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I destinatari coincidono con i lavoratori che possiedono i requisiti previsti per gli ammortizzatori ordinari, tra cui un'anzianità lavorativa minima di 12 mesi. Dal 2014 le causali che possono giustificare l'intervento della CIG in deroga sono state rese omogenee a quelle previste per CIGO e CIGS. La durata massima concepibile mensilmente della cassa integrazione nel 2016 era pari a 3 mesi. Il finanziamento della cassa integrazione guadagni è a carico dello Stato che assegna risorse alle regioni.

Durante il periodo di Covid-19 la durata inizialmente era a 9 settimane, prorogabili poi per l'intera fase emergenziale. I beneficiari erano tutti i datori di lavoro del settore privato.

## Tutela in caso di discontinuità reddituale

Prima questo tipo di tutela prima riguardava esclusivamente i lavoratori subordinati ma a causa della emergenza Covid-19 vi è stata la necessità di estendere la tutela anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Nel 2020, infatti, è stata istituita la **indennità onnicomprensiva**, ovvero un'indennità una *tantum*, pari a 1000 euro, destinata ai lavoratori subordinati e autonomi già beneficiari delle indennità covid-19 nei mesi da marzo a maggio del 2020, questo era dedicato a specifiche categorie di lavoratori come: i lavoratori per il turismo, i lavoratori intermittenti, i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo.

Venne istituita in modo sperimentale per il triennio del 2021-2023, l'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, ISCRO**, i cui destinatari erano i lavoratori autonomi iscritti alla **gestione separata INPS** che esercitano attività **abituale e professionale**. I requisiti per accedere a questa indennità sono che il soggetto **non deve beneficiare del REDDITO DI CITTADINANZA**; il soggetto deve essere possessore di partita IVA da almeno 4 anni; non deve essere titolare della **pensione diretta**; non deve essere iscritto **alle forme previdenziali obbligatorie** e, infine, **DEVE** aver percepito reddito **di lavoro autonomo nell'anno precedente la domanda**.